

Disposizione tecnica di funzionamento n. 11 rev 1 MGAS

(ai sensi dell'articolo 4 della Disciplina del gas naturale, approvata con decreto del 6 marzo 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico, come successivamente modificata ed integrata)

Titolo	Perdita dei requisiti o mancato adempimento da parte dell'istituto fideiubente
Riferimenti normativi	Articolo 55, comma 55.4 e Articolo 65, comma 65.1, della Disciplina del mercato del gas naturale

In vigore dal 1 settembre 2016

1. Premessa

L'Articolo 55, comma 55.4, della Disciplina prevede che nel caso in cui l'istituto fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'Articolo 55, comma 55.3 perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 55, comma 55.1, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto fideiubente, ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso restano valide fino al termine definito nelle DTF.

L'articolo 65, comma 65.1, della Disciplina prevede che le fideiussioni rilasciate da istituti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.

2. Perdita dei requisiti da parte dell'istituto fideiubente

Nel caso in cui l'istituto fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'Articolo 55, comma 55.3, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 55, comma 55.1, della Disciplina, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto fideiubente, ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le relative fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso come garanzia prestata dall'operatore nei confronti del GME, ai fini dei controlli di congruità finanziaria:

- perdono immediatamente la validità per la presentazione di offerte e la conclusione di negoziazioni su MGAS;
- restano valide per la copertura delle obbligazioni pregresse rivenienti da negoziazioni già concluse su MGAS.

3. Mancato adempimento dell'istituto fideiubente

Le fideiussioni rilasciate da istituti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa:

- perdono immediatamente la validità con riferimento alla presentazione di offerte e la conclusione di negoziazioni su MGAS;
- restano valide per la copertura delle obbligazioni pregresse rivenienti da negoziazioni già concluse su MGAS.